

Clausola integrativa del contratto di esternalizzazione

In riferimento al contratto n 211/16 relativo alla esternalizzazione dell'attività di service amministrativo Previnet ed il Fondo Pensione Caimop si impegnano al rispetto di quanto di seguito specificato.

In conformità a quanto specificato nelle Direttive Covip del 29 luglio 2020, che richiamano l'art. 19, comma 2, lett. i), del decreto n. 252/2005, è attribuito alla COVIP il potere di richiedere informazioni sulle esternalizzazioni al fornitore che è pertanto tenuto a cooperare con l'Autorità.

Il Fondo Pensione e la Covip hanno accesso effettivo ai dati relativi alla funzione o attività esternalizzata.

La Covip ha il potere di effettuare ispezioni presso i fornitori delle attività esternalizzate, accedendo ai relativi locali, se gli stessi non sono già sottoposti a vigilanza prudenziale di altra Autorità.

A tal fine l'aggiornamento di tale contratto viene trasmesso alla Covip al fine di dichiarare eventuali modifiche del luogo di ubicazione del soggetto outsourcer in modo da consentire sempre l'accesso effettivo da parte dell'Autorità ai locali commerciali del fornitore del servizio.

Si precisa che la funzione di Revisione interna del Fondo Pensione estende i propri poteri di controllo sull'attività del soggetto fornitore anche mediante sopralluoghi presso la sede dello stesso e verifica l'adeguatezza dei piani di emergenza da quest'ultimo adottati, che a tal fine devono essere trasmessi al Fondo.

Preganziol, 3 febbraio 2021

Previnet S.p.A.



Roma, 04 FEB. 2021

Fondo Pensione Caimop

IL PRESIDENTE

DISSA ADRIANA NARDO

